

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/1883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 OTTOBRE 2021 SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/50/CE DEL CONSIGLIO.

TABELLA DI CONCORDANZA



Articolo	DIRETTIVA (UE) 2021/1883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 OTTOBRE 2021 SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI	LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE	NORME DI RECEPIMENTO	
<p><i>Articolo 1</i></p> <p>Oggetto</p>	<p>La presente direttiva stabilisce:</p> <p>a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari;</p> <p>b) le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari di cui alla lettera a) in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.</p>	<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:</p> <p>a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;</p>	<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:</p> <p>a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro Nazionale delle</p>	



		<p>b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.</p>	<p>Qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante <i>“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”</i>;</p> <p>b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;</p> <p>c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;</p> <p>d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blue UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione</p>	
--	--	---	--	--



			di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.	
<i>Articolo 2</i> Definizioni	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>1) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;</p> <p>2) «lavoro altamente qualificato», il lavoro di una persona che:</p> <p>a) nello Stato membro interessato sia tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro o in conformità alla prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un'altra persona;</p> <p>b) sia retribuita per tale lavoro; e</p> <p>c) possieda le qualifiche professionali superiori necessarie;</p> <p>3) «Carta blu UE», il permesso di soggiorno recante il termine «Carta blu UE» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di</p>	<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:</p> <p>a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;</p> <p>b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206,</p>	<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:</p> <p>a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante <i>«Istituzione del Quadro nazionale delle</i></p>	



<p>uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;</p> <p>4) «primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di paese terzo;</p> <p>5) «secondo Stato membro», lo Stato membro, diverso dal primo Stato membro, in cui il titolare di Carta blu UE intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva;</p> <p>6) «familiari», i cittadini di paesi terzi che sono familiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;</p> <p>7) «qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli d'istruzione superiore o competenze professionali superiori;</p> <p>8) «titoli d'istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un'istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d'istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d'istruzione riconosciuto come istituto d'istruzione superiore o istituto d'istruzione terziaria</p>	<p>limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.</p>	<p><i>qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13</i>»;</p> <p>b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;</p> <p>c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;</p> <p>d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blue UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25).</p>	
--	--	--	--



	<p>equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o, se del caso, al livello 6 dell'EQF, conformemente al diritto nazionale;</p> <p>9) «competenze professionali superiori»:</p> <p>a) per quanto riguarda le professioni elencate nell'allegato I, le conoscenze, capacità e competenze attestate da un'esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiore, che sono pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro, e che sono state acquisite nel corso del periodo stabilito all'allegato I per ciascuna professione pertinente;</p> <p>b) per quanto riguarda le altre professioni, solo se previsto dal diritto nazionale o dalle procedure nazionali, le conoscenze, capacità e competenze attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiore, pertinenti alla professione o al</p>			
--	---	--	--	--



	<p>settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante di lavoro;</p> <p>10) «esperienza professionale», l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;</p> <p>11) «professione regolamentata», una professione regolamentata quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;</p> <p>12) «professione non regolamentata», una professione che non è regolamentata;</p> <p>13) «attività professionale», un'attività temporanea collegata direttamente agli interessi professionali del datore di lavoro e ai doveri professionali del titolare di Carta blu UE sulla base del contratto di lavoro nel primo Stato membro, che comprende la partecipazione a riunioni professionali interne o esterne, a conferenze o seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione;</p> <p>14) «protezione internazionale», la protezione internazionale quale definita</p>			
--	--	--	--	--



	all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE.			
<i>Articolo 3</i> Ambito di applicazione	<p>1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi, o che sono stati ammessi, nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:</p> <p>a) che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea in conformità della direttiva 2001/55/CE del Consiglio in uno Stato membro;</p> <p>b) che chiedono protezione in conformità del diritto nazionale, di obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in conformità del diritto nazionale, id obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro;</p>	<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:</p> <p>a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;</p> <p>b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;</p> <p>c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:</p> <p>a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, (per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) ovvero hanno richiesto il</p>	<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:</p> <p>a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;</p> <p>b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;</p> <p>c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:</p> <p>a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) ovvero hanno</p>	



	<p>c) che fanno domanda di soggiorno in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva (UE) 2016/801 al fine di svolgere un progetto di ricerca;</p> <p>d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un'attività economica subordinata o autonoma;</p> <p>e) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE;</p> <p>f) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;</p> <p>g) che rientrano nell'ambito della direttiva 96/71/CE per la durata del</p>	<p>relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;</p> <p>b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;</p> <p>c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;</p> <p>d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;</p>	<p>richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;</p> <p>b) che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;</p> <p>c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;</p> <p>e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;</p> <p>f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone</p>	
--	---	--	---	--



	<p>distacco sul territorio dello Stato membro interessato; o</p> <p>h) che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, e in quanto cittadini di tali paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.</p> <p>3.La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE ai fini dello svolgimento di lavori altamente qualificati. Tali permessi non danno diritto di soggiornare negli altri Stati membri come previsto nella presente direttiva.</p>	<p>e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;</p> <p>f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;</p> <p>g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;</p> <p>h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;</p> <p>i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera</p>	<p>fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies;</p> <p>h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;</p> <p>i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;</p> <p>l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.</p>	
--	--	---	--	--



		<p>circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;</p> <p>l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.</p>		
<p><i>Articolo 4</i> Disposizioni più favorevoli</p>	<p>1. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:</p> <p>a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali o multilaterali tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra; e</p> <p>b) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.</p> <p>2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 11, all'articolo 15, paragrafo 4, agli articoli 16 e 17 e all'articolo 18, paragrafo 4.</p>			<p>Recepimento non necessario.</p>
<p><i>Articolo 5</i> Criteri di ammissione</p>	<p>1. Per quanto riguarda l'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva, un richiedente la Carta blu UE:</p> <p>a) presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dal diritto nazionale, un'offerta</p>	<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale</p>	<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale</p>	



<p>vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato;</p> <p>b) presenta, per le professioni non regolamentate, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere;</p> <p>c) presenta, per le professioni regolamentate, i documenti attestanti il rispetto dei requisiti prescritti dal diritto nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro conformemente al diritto nazionale;</p> <p>d) esibisce un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dal diritto nazionale e, se richiesto, una domanda di visto, un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata;</p> <p>e) dimostra di disporre o, se previsto dal diritto nazionale, di avere fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo o di</p>	<p>del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.</p> <p>5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:</p> <p>a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);</p> <p>b) il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;</p> <p>c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per</p>	<p>del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.</p> <p>5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:</p> <p>a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1;</p> <p>b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;</p> <p>c) l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali</p>	
---	---	---	--



	<p>prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.</p> <p>2. Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal diritto applicabile, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per i lavori altamente qualificati.</p> <p>3. In aggiunta ai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2, l'importo della retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dallo Stato membro interessato.</p> <p>La soglia di retribuzione di cui al primo comma è fissata dallo Stato membro interessato, previa consultazione delle parti sociali in conformità delle prassi nazionali. Corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,6 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.</p> <p>4. In deroga al paragrafo 3, per l'occupazione in professioni che necessitano particolarmente di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della classificazione ISCO, uno Stato membro può applicare una soglia di retribuzione più bassa corrispondente almeno all'80%</p>	<p>l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.</p>	<p>stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda comunicata dallo Stato, come rilevata dall'ISTAT.</p>	
--	---	---	--	--



	<p>della soglia di retribuzione fissata da tale Stato membro conformemente al paragrafo 3, a condizione che tale soglia di retribuzione più bassa non sia inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda in tale Stato membro.</p> <p>5. In deroga al paragrafo 3, e per i cittadini di paesi terzi che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE, uno Stato membro può applicare una soglia di retribuzione più bassa corrispondente almeno all'80% della soglia di retribuzione fissata da tale Stato membro conformemente al paragrafo 3, a condizione che tale soglia più bassa non sia inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.</p> <p>Se la Carta blu UE rilasciata durante il periodo di tre anni è rinnovata, la soglia di retribuzione di cui al primo comma si continua ad applicare se:</p> <p>a) il periodo iniziale di tre anni non è terminato; oppure</p> <p>b) non è terminato un periodo di 24 mesi dal rilascio della prima Carta blu UE.</p> <p>6. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato rilasciato</p>			
--	---	--	--	--



	<p>dallo stesso Stato membro, tale Stato membro non:</p> <p>a) impone al richiedente di presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), se le qualifiche professionali superiori pertinenti sono già state verificate nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale;</p> <p>b) impone al richiedente di dimostrare quanto disposto al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, a meno che la domanda non sia presentata nel contesto di un mutamento di impiego, nel qual caso l'articolo 15 si applica di conseguenza; e</p> <p>c) applica l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), a meno che la domanda non sia presentata nel contesto di un mutamento di impiego, nel qual caso l'articolo 15 si applica di conseguenza.</p> <p>7. Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di paese terzo interessato indichi il proprio indirizzo sul loro territorio.</p> <p>Se il diritto di uno Stato membro prevede l'obbligo di indicare un indirizzo alla presentazione della domanda e se il cittadino di paese terzo interessato non conosce ancora il proprio indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un</p>		<p>5-<i>bis</i>. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.</p> <p>5-<i>ter</i>. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.</p>	
--	--	--	---	--



	indirizzo temporaneo. In tali casi, il cittadino di paese terzo indica il proprio indirizzo permanente al più tardi al rilascio della Carta blu UE, a norma dell'articolo 9.			
<i>Articolo 6</i> Volume di ingresso	La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE	Art. 27 quater del TU 286/1998 1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri...	Art. 27 quater del TU 286/1998 1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri...	
<i>Articolo 7</i> Motivi di rifiuto di una domanda di Carta blu UE	Gli Stati membri rifiutano una domanda di Carta blu UE se: a) l'articolo 5 non è rispettato; b) i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; c) il cittadino di un Paese terzo interessato è ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica; oppure d) l'impresa del datore di lavoro è stata stabilita o opera principalmente allo scopo di facilitare l'ingresso di cittadini di paesi terzi.	Art. 27 quater del TU 286/1998 9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.	Art. 27 quater del TU 286/1998 9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.	



		<p>10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;</p> <p>c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.</p> <p><u>Art. 4, co. 3, del TU 286/1998</u></p> <p>(...) Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato</p>	<p>10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;</p> <p>c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.</p> <p><u>Art. 4, co. 3, del TU 286/1998</u></p> <p>(...) Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato</p>	
--	--	--	--	--



	<p>2. Uno Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE:</p> <p>a) se le autorità competenti dello Stato membro, previa verifica della situazione del mercato del lavoro, ad esempio nel caso vi sia un livello elevato di disoccupazione, concludono che i posti vacanti in questione possono essere coperti da forza lavoro nazionale o dell'Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù del diritto nazionale o dell'Unione, ovvero da soggiornanti di lungo periodo UE che intendano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato, conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE;</p> <p>b) se il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;</p> <p>c) se l'impresa del datore di lavoro è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non svolge alcuna attività economica;</p>	<p><u>d.lgs. 286/1998 (art. 22, comma 2)</u></p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione (...)</p>	<p><u>d.lgs. 286/1998 (art. 22, comma 2)</u></p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione (...)</p>	
--	---	---	---	--



	<p>d) se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), o a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi del diritto nazionale; o</p> <p>e) al fine di garantire assunzioni etiche in professioni con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine, anche sulla base di un accordo che preveda elenchi di professioni a tal fine concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e uno o più paesi terzi, dall'altro, o tra gli Stati membri, da un lato, e uno o più paesi terzi, dall'altro.</p> <p>3. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</p>			
<p><i>Articolo 8</i> Motivi di revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE</p>	<p>1. Uno Stato membro revoca o rifiuta di rinnovare la Carta blu UE nei casi seguenti:</p> <p>a) la Carta blu UE o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:</p>	



	<p>b) il cittadino di paese terzo interessato non è più in possesso di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;</p> <p>c) il cittadino di paese terzo interessato non è più in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c); o</p> <p>d) la retribuzione del cittadino di paese terzo interessato non soddisfa più la soglia di retribuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 o 5, secondo i casi.</p> <p>2. Uno Stato membro può revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE:</p> <p>a) per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;</p>	<p>a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;</p> <p>b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;</p> <p>c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;</p> <p>d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.</p>	<p>a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;</p> <p>b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;</p> <p>b-bis) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;</p> <p>c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;</p>	
--	--	---	---	--



	<p>b) se il datore di lavoro non ha rispettato, se del caso, i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;</p> <p>c) se il titolare di Carta blu UE non ha risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, se del caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale di tale Stato membro;</p> <p>d) se il titolare di Carta blu UE soggiorna in tale Stato membro per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione a soggiornare;</p> <p>e) se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati;</p> <p>f) se il titolare di Carta blu UE non ha rispettato le procedure pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 15, paragrafi 3 o 4;</p> <p>g) se il titolare di Carta blu UE non è più in possesso di un documento di viaggio valido purché, prima di revocare la Carta blu UE, tale Stato membro abbia fissato un termine ragionevole per tale titolare di Carta blu UE per ottenere e presentare un documento di viaggio valido; o</p>		<p>d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</p>	
--	--	--	---	--



	<p>h) se il titolare di Carta blu UE non soddisfa le condizioni di mobilità di cui al capo V.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera c), uno Stato membro valuta la sufficienza delle risorse con riferimento alla loro natura e alla loro regolarità e può tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni, del reddito minimo o delle pensioni minime, nonché del numero dei familiari del titolare di Carta blu UE. Tale valutazione tiene conto dei contributi dei familiari al reddito familiare.</p> <p>3. In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera f), del presente articolo, la mancanza della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE se il titolare di Carta blu UE dimostra che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla sua volontà.</p> <p>4. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri possono decidere di non revocare o di non rifiutarsi di rinnovare una Carta blu UE se il titolare di Carta blu UE, temporaneamente e comunque per non più di 12 mesi, non rispetta i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 5, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 5,</p>			
--	---	--	--	--



	<p>paragrafo 4 o 5, in seguito a malattia, disabilità o congedo parentale.</p> <p>5. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e d), e al paragrafo 2, primo comma, lettera c), la Carta blu UE non è revocata e il rinnovo non ne è rifiutato in caso di disoccupazione del titolare di detta carta, fatta eccezione per i seguenti casi:</p> <p>a) il titolare di Carta blu UE cumula un periodo di disoccupazione superiore a tre mesi ed è titolare di una Carta blu UE da meno di due anni; oppure</p> <p>b) il titolare di Carta blu UE cumula un periodo di disoccupazione superiore a sei mesi ed è titolare di una Carta blu UE da almeno due anni.</p> <p>Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo di periodi di disoccupazione più lunghi prima di revocare o non rinnovare la Carta blu UE.</p>			
--	--	--	--	--



	<p>6. Se uno Stato membro intende revocare o non rinnovare la Carta blu UE conformemente al paragrafo 2, primo comma, lettera b) o e), l'autorità competente ne dà notifica preventiva al titolare della Carta blu UE e fissa un termine ragionevole di almeno tre mesi per consentire a quest'ultimo di cercare un nuovo impiego alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3. Il periodo per la ricerca di un impiego è di almeno sei mesi se il titolare di Carta blu UE ha lavorato in precedenza per almeno due anni.</p> <p>7. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</p>		<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:</p> <p>...</p> <p>d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</p>	
--	--	--	---	--



<p><i>Articolo 9</i></p> <p>Carta Blue UE</p>	<p>1.La Carta blu UE è rilasciata se il cittadino di paese terzo soddisfa i criteri di cui all'articolo 5 e se non vi sono motivi di rigetto a norma dell'articolo 7. Se uno Stato membro rilascia solo permessi di soggiorno sul suo territorio e il cittadino di paese terzo soddisfa tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede a rilasciargli il visto richiesto per l'ottenimento di una Carta blu UE.</p> <p>2. Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è di almeno 24 mesi. Se il contratto di lavoro del titolare di Carta blu UE copre un periodo più breve, la Carta blu UE è valida almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi, ma per un periodo non superiore a quello standard di cui alla prima frase. Tuttavia, se il periodo di validità del documento di viaggio del titolare di Carta blu UE è inferiore al periodo di validità della Carta blu UE che si applicherebbe ai sensi della prima o seconda frase, la Carta blu UE è valida almeno per il periodo di validità del documento di viaggio.</p> <p>3.La Carta blu UE è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n.</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura “Carta blu UE”, nella rubrica “tipo di permesso”. Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.</p>	
--	--	---	---	--



	<p>1030/2002. Conformemente alla lettera a), punto 12), dell'allegato di tale regolamento gli Stati membri possono indicare sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri inseriscono la dicitura «Carta blu UE» nello spazio riservato al «tipo di permesso» del permesso di soggiorno. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del titolare di Carta blu UE in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), punto 16), del relativo allegato.</p> <p>4. Quando uno Stato membro rilascia una Carta blu UE a un cittadino di paese terzo al quale ha concesso protezione internazionale, inserisce l'annotazione seguente nella Carta blu UE rilasciata a detto cittadino di paese terzo, nel campo «annotazioni»: «Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]». Quando tale Stato membro revoca la protezione internazionale di cui gode il titolare di Carta blu UE rilasciata, se del caso, una nuova Carta blu UE che non contiene tale annotazione.</p> <p>5. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di paese</p>		<p>11-<i>bis</i>. La Carta Blu UE rilasciata a un cittadino di paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo «annotazioni», la dicitura «Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data).» Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla scadenza della Carta blue UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11.</p> <p>11-<i>ter</i>. La Carta Blu UE rilasciata in base a competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (EU) 2021/1883, reca, nel campo «annotazioni», la dicitura «Professione non elencata nell'allegato I».</p>	
--	--	--	---	--



	<p>terzo beneficiario di protezione internazionale in un altro Stato membro, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE inserisce l'annotazione seguente nella Carta blu UE di tale cittadino di paese terzo, nel campo «annotazioni»: «Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]».</p> <p>Prima di inserire tale annotazione, lo Stato membro notifica allo Stato membro da indicare nell'annotazione l'intenzione di rilasciare la Carta blu UE e chiede a quest'ultimo di confermare se il titolare di Carta blu UE benefici ancora della protezione internazionale. Lo Stato membro da indicare nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE non inserisce l'annotazione di cui sopra.</p> <p>Se, in linea con gli strumenti internazionali o con il diritto nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del titolare di Carta blu UE è stata trasferita allo Stato membro dopo che questo ha rilasciato la Carta blu UE a norma del primo comma, tale Stato membro modifica opportunamente l'annotazione entro tre mesi dal trasferimento.</p>			
--	--	--	--	--



	<p>6. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro in base a competenze professionali superiori in professioni non elencate nell'allegato I, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE inserisce la seguente annotazione in tale Carta blu UE, nel campo «annotazioni»: «[Professione non elencata nell'allegato I]».</p> <p>7. Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare a:</p> <p>a) entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE; e</p> <p>b) godere dei diritti previsti dalla presente direttiva.</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.</p>	
<p><i>Articolo 10</i> Domande di ammission e</p>	<p>1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate da uno dei due.</p> <p>2. La domanda di Carta blu UE è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino di paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:</p> <p>a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;</p> <p>b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:</p> <p>a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;</p> <p>b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;</p>	



	<p>soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi.</p> <p>3. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può accettare, conformemente al proprio diritto interno, una domanda di Carta blu UE presentata da un cittadino di paese terzo che non sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi, ma sia legalmente presente sul loro territorio.</p>	<p>c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale</p>	<p>c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale</p>	
<p><i>Articolo 11</i> Garanzie procedurali</p>	<p>1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda di Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto di tale Stato membro. Tale decisione è adottata e notificata quanto prima, ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.</p> <p>Qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 13, la decisione sulla domanda di Carta blu UE è adottata e notificata quanto prima, ma non oltre 30 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda completa.</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.</p> <p>8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.</p> <p>8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si</p>	



	<p>2. Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano insufficienti o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità</p>	<p>applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.</p> <p>Art 30 bis, comma 9 del DPR 394/99</p> <p>9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione e all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al</p>	<p>applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di 30 giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5, comma 9-bis</p> <p>Art 30 bis, comma 9 del DPR 394/99</p> <p>9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione e all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del</p>	
--	---	---	---	--



	<p>abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.</p> <p>3. Qualsiasi decisione di rigetto della domanda di rilascio di una Carta blu UE, che disponga la revoca della stessa o che disponga il mancato rinnovo della stessa, è notificata per iscritto al cittadino di paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità delle procedure di notifica previste dal diritto nazionale pertinente. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, l'autorità competente presso la quale può essere presentato ricorso e i termini per la sua presentazione. Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale effettivo, conformemente al diritto nazionale.</p>	<p>lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.</p> <p>art. 3, comma 3 del DPR 394/99</p> <p>3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità</p>	<p>testo unico, per la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.</p> <p>art. 3, comma 3 del DPR 394/99</p> <p>3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità</p>	
--	--	---	---	--



	<p>4. Al richiedente è consentito presentare domanda di rinnovo prima della scadenza della Carta blu UE. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare un termine non superiore a 90 giorni prima della scadenza della Carta blu UE per la presentazione di una domanda di rinnovo.</p> <p>5. Ove la validità della Carta blu UE scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare nel loro territorio come titolare di Carta blu UE</p>	<p>di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.</p> <p>Art. 5 comma 4 del DPR 394/99</p> <p>4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.</p> <p>Art. 5 comma 9-bis del DPR 394/99</p> <p>9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore</p>	<p>di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.</p> <p>Art. 5 comma 4 del DPR 394/99</p> <p>4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.</p> <p>Art. 5 comma 9-bis del DPR 394/99</p> <p>9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore</p>	
--	--	--	--	--



	<p>fino a quando le autorità competenti avranno adottato una decisione in merito alla domanda di rinnovo.</p> <p>6. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari di Carta blu UE le stesse garanzie procedurali previste dal regime nazionale, qualora tali garanzie siano più favorevoli di quelle previste ai paragrafi da 1 a 5.</p>	<p>straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:</p> <p>a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;</p> <p>b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante</p>	<p>straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:</p> <p>a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;</p> <p>b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante</p>	
--	---	---	---	--



		l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.	l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.	
<i>Articolo 12</i> Tasse	<p>Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande conformemente alla presente direttiva. L'importo delle tasse imposte da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato o eccessivo.</p> <p>Se rilasciano permessi nazionali di soggiorno ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri non impongono ai richiedenti di una Carta blu UE di pagare tasse più elevate di quelle imposte ai richiedenti di permessi nazionali.</p>	<p>Art. 5 comma 2 ter del TU 286/1998</p> <p>2. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2.</p>	<p>Art. 5 comma 2 ter del TU 286/1998</p> <p>2. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2.</p>	
<i>Articolo 13</i> Datori di lavoro riconosciuti	<p>1. Gli Stati membri possono prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente al diritto o alla prassi amministrativa nazionale relativamente a procedure semplificate per l'ottenimento di una Carta blu UE.</p> <p>Qualora ricorra a tali procedure di riconoscimento, lo Stato membro fornisce ai datori di lavoro interessati informazioni chiare e trasparenti relative, tra l'altro, ai criteri e alle condizioni per il riconoscimento, al periodo di validità del riconoscimento e alle conseguenze della mancata osservanza delle condizioni per il riconoscimento, compresa l'eventuale revoca o mancato rinnovo del</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro</p>	



	<p>riconoscimento, nonché le eventuali sanzioni applicabili.</p> <p>Le procedure di riconoscimento non comportano spese od oneri amministrativi sproporzionati o eccessivi per i datori di lavoro, in particolare per le piccole e medie imprese.</p> <p>2. Le procedure semplificate comprendono il trattamento delle domande conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma. I richiedenti sono esentati dall'obbligo di presentazione o esibizione di uno o più degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o e), o all'articolo 5, paragrafo 7.</p> <p>3. Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere un datore di lavoro ai sensi del paragrafo 1 se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per:</p> <p>a) l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare conformemente alla direttiva 2009/52/CE;</p> <p>b) lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi del diritto nazionale; oppure</p> <p>c) il mancato rispetto dei propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro.</p> <p>Qualsiasi decisione di rifiutare il riconoscimento di un datore di lavoro tiene conto delle circostanze specifiche del caso, compreso il tempo trascorso</p>	<p>garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.</p>	<p>garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>dall'irrogazione della sanzione, e rispetta il principio di proporzionalità.</p> <p>4. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il riconoscimento di un datore di lavoro riconosciuto qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o il riconoscimento sia stato ottenuto in maniera fraudolenta.</p> <p>5. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato e hanno istituito procedure di riconoscimento dei datori di lavoro che agevolano il rilascio di tali permessi di soggiorno, gli Stati membri applicano le stesse procedure di riconoscimento alle domande di Carta blu UE, qualora le procedure di riconoscimento per il rilascio di tali permessi siano più favorevoli di quelle previste ai paragrafi da 1 a 4.</p>			
<p><i>Articolo 14</i> Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro</p>	<p>1. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi della presente direttiva. Tali misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.</p>	<p>articolo 2, d.lgs. n. 149 del 2015</p> <p>2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:</p> <p>a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro</p>	<p>articolo 2, d.lgs. n. 149 del 2015</p> <p>2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:</p> <p>a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro</p>	



		<p>accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;</p> <p>b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché' direttive operative rivolte al personale ispettivo;</p> <p>c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;</p>	<p>accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;</p> <p>b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché' direttive operative rivolte al personale ispettivo;</p> <p>c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;</p>	
--	--	--	--	--



		<p>d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;</p> <p>e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;</p> <p>f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;</p> <p>g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;</p> <p>h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle</p>	<p>d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;</p> <p>e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;</p> <p>f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;</p> <p>g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;</p> <p>h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle</p>	
--	--	---	---	--



		<p>dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;</p> <p>i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;</p> <p>l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;</p> <p>m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.</p>	<p>dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;</p> <p>i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;</p> <p>l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;</p> <p>m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.</p>	
<i>Articolo 15</i>	1. I titolari di Carta blu UE hanno accesso al lavoro altamente qualificato	Art. 27quater TU 286/98	Art. 27quater TU 286/98	



<p>Accesso al mercato del lavoro</p>	<p>nello Stato membro interessato alle condizioni previste nel presente articolo.</p> <p>2. Durante i primi 12 mesi di occupazione legale della persona interessata in qualità di titolare di Carta blu UE, gli Stati membri possono:</p> <p>a) esigere che il cambiamento del datore di lavoro o un cambiamento che potrebbe compromettere il rispetto dei criteri di ammissione di cui all'articolo 5 sia comunicato alle autorità competenti di tale Stato membro, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale; e</p> <p>b) assoggettare ogni eventuale mutamento del datore di lavoro a una verifica della situazione del mercato del lavoro, a condizione che lo Stato membro effettui tale verifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a).</p> <p>Il diritto del titolare di Carta blu UE di perseguire tale mutamento di impiego può essere sospeso per un massimo di 30 giorni mentre lo Stato membro interessato verifica che siano soddisfatte le condizioni di ammissione di cui all'articolo 5 e che il posto vacante in questione non possa essere coperto dalle persone di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Lo Stato membro interessato può opporsi al mutamento di impiego entro i 30 giorni di cui sopra.</p> <p>3. Dopo la scadenza del periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere solamente che il mutamento del datore di lavoro o un</p>	<p>13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.</p>	<p>13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi 12 mesi di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13^{ter}. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Direzioni Territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.</p>	
---	---	---	--	--



	<p>mutamento che influisca sul rispetto dei criteri di ammissione di cui all'articolo 5 sia comunicato conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale requisito non sospende il diritto del titolare di Carta blu UE di assumere o continuare a svolgere il nuovo impiego.</p> <p>4. Durante un periodo di disoccupazione, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità del presente articolo. Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l'inizio e, se del caso, la fine del periodo di disoccupazione, in conformità delle procedure nazionali applicabili.</p> <p>5. Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, gli Stati membri possono autorizzare i titolari di Carta blu UE a esercitare un'attività autonoma in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. Ciò non pregiudica la competenza degli Stati membri di limitare la portata dell'attività autonoma consentita.</p> <p>Qualsiasi attività autonoma deve essere sussidiaria all'attività principale della persona interessata quale titolare della Carta blu UE.</p> <p>6. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri garantiscono ai titolari di Carta blu UE l'accesso alle</p>		<p>13-<i>bis</i>. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle disposizioni del presente articolo.</p> <p>13-<i>ter</i>. Il titolare di Carta Blu UE può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.</p>	
--	--	--	---	--



	<p>attività autonome a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal regime nazionale pertinente.</p> <p>7. Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, gli Stati membri possono autorizzare i titolari di Carta blu UE a esercitare attività professionali diverse dalla loro attività principale quali titolari di Carta blu UE conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.</p> <p>8. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può limitare l'accesso al lavoro, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione vigente, se tali attività lavorative comportano, anche in via occasionale, una partecipazione all'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia dell'interesse generale dello Stato o qualora tali attività lavorative siano riservate ai cittadini di tale Stato membro, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.</p> <p>9. Il presente articolo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, laddove applicabile ai sensi dei pertinenti atti di adesione.</p>	<p>14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.</p>	<p>14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.</p>	
<p><i>Articolo 16</i> Parità di trattamento</p>	<p>1. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE per quanto concerne:</p> <p>a) le condizioni di impiego, compresa l'età minima di ammissione al lavoro, e le condizioni di lavoro, tra cui la</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione</p>	



<p>retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;</p> <p>b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;</p> <p>c) l'istruzione e la formazione professionale;</p> <p>d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;</p> <p>e) i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004; e</p> <p>f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, comprese le procedure per l'ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.</p> <p>2. In riferimento al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto concerne le borse e i prestiti di studio e di mantenimento nonché altre sovvenzioni e prestiti concernenti l'istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale. L'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria può essere subordinato a</p>	<p>dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.</p> <p>Art. 22 comma 13 del TU 286/98</p> <p>Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p>	<p>dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi, come previsto al comma 13.</p> <p>Art. 22 comma 13 del TU 286/98</p> <p>Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p>	
---	--	---	--



	<p>condizioni specifiche conformemente al diritto nazionale.</p> <p>In riferimento al paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto concerne le procedure per l'ottenimento di un alloggio. Ciò non pregiudica la libertà contrattuale in conformità del diritto nazionale e dell'Unione.</p> <p>3. I titolari di Carta blu UE che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti che soggiornano in un paese terzo e i cui diritti derivano da un titolari di Carta blu UE ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità della normativa di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.</p> <p>4. Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dello Stato membro di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo a norma dell'articolo 8.</p> <p>5. Il presente articolo non si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione in virtù del diritto dell'Unione nello Stato membro interessato.</p> <p>6. Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se soggiornano in</p>			
--	--	--	--	--



	<p>uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accordato loro la protezione internazionale.</p> <p>7. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari di Carta blu UE parità di trattamento rispetto ai titolari di permessi di soggiorno nazionali qualora tale parità di trattamento sia più favorevole di quella prevista dal presente articolo.</p>			
<p><i>Articolo 17</i> Familiari</p>	<p>1. Si applica la direttiva 2003/86/CE con le deroghe previste dal presente articolo.</p> <p>2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non dipende dal fatto che il titolare di Carta blu UE abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, detenga un permesso di soggiorno per un periodo di validità pari o superiore a un anno o benefici di un periodo minimo di soggiorno.</p> <p>3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure di integrazione ivi previste possono essere applicate ma solo dopo che alle persone interessate sia stato accordato il ricongiungimento familiare.</p> <p>4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è</p>	



	<p>state presentate contemporaneamente, la decisione in merito alla domanda dei familiari è adottata e notificata contemporaneamente alla decisione in merito alla domanda di Carta blu UE. Se i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE e se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, la decisione è adottata e notificata quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa. L'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva si applica di conseguenza.</p> <p>5. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, la durata della validità dei permessi di soggiorno concessi ai familiari è uguale a quella della Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta.</p> <p>6. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non applicano alcun limite di tempo per l'accesso al mercato del lavoro da parte dei familiari. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, e fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 8, della presente direttiva, i familiari hanno accesso a qualsiasi occupazione e all'attività lavorativa autonoma conformemente ai requisiti applicabili ai</p>		<p>rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.</p>	
--	--	--	--	--



	<p>sensi del diritto nazionale, nello Stato membro interessato.</p> <p>7. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, ai fini del calcolo della durata del soggiorno necessaria per l'acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, sono cumulati i periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Gli Stati membri possono esigere due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro qualora la domanda di permesso di soggiorno autonomo sia presentata immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.</p> <p>8. Il presente articolo non si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione in virtù del diritto dell'Unione nello Stato membro interessato.</p> <p>9. Il presente articolo si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se tali titolari di Carta blu UE si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.</p> <p>10. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari della Carta blu UE e ai loro familiari gli stessi diritti concessi ai titolari di permessi di soggiorno nazionali e ai loro familiari qualora tali diritti siano più</p>			
--	---	--	--	--



	favorevoli di quelli previsti dal presente articolo.			
<i>Articolo 18</i> Status di soggiornante di lungo periodo UE per i titolari di Carta blu UE	<p>1. Si applica la direttiva 2003/109/CE con le deroghe previste nel presente articolo.</p> <p>2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, il titolare di Carta blu UE che si è avvalso della possibilità prevista all'articolo 21 della presente direttiva può cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, a condizione che il titolare di Carta blu UE abbia cumulato:</p> <p>a) il numero di anni di soggiorno legale e ininterrotto richiesto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE in quanto titolare di una Carta blu UE, di un permesso di soggiorno nazionale ai fini di un lavoro altamente qualificato, di un'autorizzazione come ricercatore o, se del caso, di un'autorizzazione come studente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE o in quanto beneficiario di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri; e</p> <p>b) due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda per lo status di soggiornante di lungo periodo UE come titolare di Carta</p>	<p>Art. 9-ter del TU 286/1998</p> <p>1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), di cui all'articolo 9.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:</p> <p>a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;</p> <p>b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano</p>	<p>Art. 9-ter del TU 286/1998</p> <p>1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), di cui all'articolo 9.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:</p> <p>a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;</p> <p>b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i</p>	<p>Il contenuto dei paragrafi 3) e 4) dell'articolo 18 della Direttiva risulta essere già disciplinato dall'attuale formulazione dell'art. 9 ter del Testo Unico sull'Immigrazione – rispettivamente al comma 2, lett. b) e al comma 4. Pertanto non si ritengono necessarie ulteriori modifiche normative.</p>



	<p>blu UE, immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.</p> <p>3. Ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto nell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/109/CE, le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del soggiorno legale e ininterrotto nell'Unione se sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi all'interno di tale durata.</p> <p>4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a 24 mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio dell'Unione concesso al soggiornante di lungo periodo UE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo UE.</p> <p>5. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 20 e, se del caso, gli articoli 17 e 22 si applicano ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.</p> <p>6. Se un soggiornante di lungo periodo UE che è in possesso di un permesso di</p>	<p>complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).</p> <p>3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.</p> <p>4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed è), nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.</p> <p>5. Ai familiari dello straniero titolare di un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.</p> <p>6. Ai familiari dello straniero titolare di un ((permesso di soggiorno UE per</p>	<p>diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).</p> <p>3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.</p> <p>4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed è), nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.</p> <p>5. Ai familiari dello straniero titolare di un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.</p>	
--	--	---	---	--



	<p>soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva esercita il suo diritto di spostarsi in un secondo Stato membro ai sensi del capo III della direttiva 2003/109/CE, l'articolo 14, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva non si applica. Il secondo Stato membro può applicare misure a norma dell'articolo 21, paragrafo 8, della presente direttiva.</p>	<p>soggiornanti di lungo periodo)) concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, è rilasciato il ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.</p>	<p>6. Ai familiari dello straniero titolare di un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, è rilasciato il ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.</p>	
<p><i>Articolo 19</i> Permesso di soggiorno di lungo periodo</p>	<p>1. Gli Stati membri rilasciano ai titolari di Carta blu UE che rispettano le condizioni previste all'articolo 18 della presente direttiva per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo UE un permesso di soggiorno a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002. 2. Gli Stati membri inseriscono la dicitura «Ex titolare di Carta blu UE» nel permesso di soggiorno di cui al paragrafo 1, nel campo «annotazioni».</p>	<p>Art. 9 ter, comma 3, del TU 286/98</p> <p>Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.</p>	<p>Art. 9 ter, comma 3, del TU 286/98</p> <p>Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.</p>	
<p><i>Articolo 20</i> Mobilità di breve durata</p>	<p>1. Se un cittadino di un paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di</p>		<p>Art. 27-quater TU 286/98</p>	



	<p>Schengen entra e soggiorna in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni per svolgervi un'attività professionale, il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l'esercizio di tale attività oltre alla Carta blu UE.</p> <p>2. Un cittadino di paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen ha il diritto di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni al fine di esercitarvi un'attività professionale sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido. Se il titolare di Carta blu UE attraversa una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati, il secondo Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen può richiedere al titolare di Carta blu UE di fornire elementi di prova della finalità professionale del suo soggiorno. Il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l'esercizio di tale attività professionale oltre alla Carta blu UE.</p>		<p>17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.</p>	
<p><i>Articolo 21</i> Mobilità di lunga durata</p>	<p>1. Dopo dodici mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare, soggiornare e lavorare in un secondo Stato membro per esercitarvi un lavoro</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE,</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p> <p>17.(...) Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE,</p>	



	<p>altamente qualificato sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Se la Carta blu UE è stata rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il titolare di Carta blu UE attraversa, ai fini della mobilità di lunga durata, una frontiera interna per la quale i controlli non sono ancora stati eliminati in uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, il secondo Stato membro può richiedere al titolare di Carta blu UE di presentare la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro e un contratto di lavoro o un'offerta di lavoro vincolante per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno sei mesi in tale secondo Stato membro.</p> <p>3. Quanto prima, e in ogni caso entro un mese dall'ingresso del titolare di Carta blu UE nel territorio del secondo Stato membro, la domanda di rilascio di una Carta blu UE è presentata alle autorità competenti di tale Stato membro ed è corredata da tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 relativamente al secondo Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono se le domande debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro. In alternativa, gli Stati membri possono</p>	<p>rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo.</p> <p>Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello</p>	<p>rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di l'attività lavorativa di cui al comma 1, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma.</p> <p>Senza ritardo, e comunque entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli estremi della Carta blu Ue valida rilasciata dal primo Stato membro; b) gli estremi del documento di viaggio valido; 	
--	--	---	---	--



	<p>consentire che le domande siano presentate da uno dei due. Il titolare di Carta blu UE è autorizzato a iniziare a lavorare nel secondo Stato membro non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa. La domanda può essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. 4. Ai fini della domanda di cui al paragrafo 3, il richiedente presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro; b) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dal diritto nazionale, un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato, avente durata di almeno sei mesi nel secondo Stato membro; c) per le professioni regolamentate, i documenti attestanti il rispetto dei requisiti prescritti dal diritto nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro secondo il diritto nazionale; d) un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; e e) la prova del raggiungimento della soglia di retribuzione fissata nel secondo 	<p>unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11.</p>	<p>Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze eccezionali debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di 30 giorni, informandone il richiedente non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Si applicano l'articolo 5, comma 9-bis e l'articolo 27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche</p>	
--	--	--	---	--



	<p>Stato membro in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente articolo o, se del caso, dell'articolo 5, paragrafo 4 o 5.</p> <p>Con riguardo al primo comma, lettera c), ai fini della presentazione di una domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro, i titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dell'Unione per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, conformemente al diritto applicabile dell'Unione e nazionale.</p> <p>Per le professioni non regolamentate, se il primo Stato membro ha rilasciato la Carta blu UE sulla base di competenze professionali superiori per le professioni non elencate nell'allegato I, il richiedente può essere tenuto a presentare i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere, secondo quanto previsto dal diritto del secondo Stato membro.</p> <p>5. Ai fini della domanda di cui al paragrafo 3, lo Stato membro interessato può esigere che il richiedente:</p> <p>a) presenti, per le professioni non regolamentate e qualora il titolare di Carta blu UE abbia lavorato per meno di due anni nel primo Stato membro, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere, secondo quanto previsto dal diritto nazionale;</p>		<p>sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. (...)</p>	
--	---	--	--	--



	<p>b) dimostri di disporre o, se previsto dal diritto nazionale, di avere fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo o di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.</p> <p>6. Il secondo Stato membro respinge la domanda di Carta blu UE se:</p> <p>a) il paragrafo 4 non è rispettato;</p> <p>b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, falsificati o alterati;</p> <p>c) l'occupazione non è conforme alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, ai contratti collettivi o alle prassi di cui all'articolo 5, paragrafo 2; o</p> <p>d) il titolare di Carta blu UE costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.</p> <p>7. Per quanto riguarda le procedure di domanda ai fini della mobilità di lunga durata, le garanzie procedurali di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applicano di conseguenza. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la decisione di respingere una domanda di mobilità di lunga durata tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</p> <p>8. Il secondo Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE sulla base di una verifica effettuata a</p>		<p>17. (...) Nel caso in cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le</p>	
--	---	--	---	--



	<p>norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), solo nel caso in cui tale Stato membro effettui tali verifiche quando è il primo Stato membro.</p> <p>9. Il secondo Stato membro adotta una delle decisioni seguenti in merito alla domanda di Carta blu UE al fine di:</p> <p>a) rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il cittadino di paese terzo a soggiornare nel suo territorio al fine di svolgervi un lavoro altamente qualificato, se le condizioni di mobilità di cui al presente articolo sono soddisfatte; oppure</p> <p>b) respingere la domanda e esigere che il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, lasci il suo territorio, se le condizioni di mobilità di cui al presente articolo non sono soddisfatte.</p> <p>In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo Stato membro informa per iscritto quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa, il richiedente e il primo Stato membro della sua decisione.</p> <p>Se intervengono circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, gli Stati membri possono prorogare di 30 giorni il termine di cui al secondo comma. Essi informano il richiedente della proroga non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa.</p>		<p>finalità di cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei mesi.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>Nella sua comunicazione al primo Stato membro, il secondo Stato membro chiarisce i motivi di rigetto della domanda di cui al paragrafo 6, lettere b) e d).</p> <p>10. Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura di domanda, il secondo Stato membro può rilasciare, un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel suo territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda.</p> <p>11. A partire dalla seconda volta che un titolare di Carta blu UE, ed eventualmente i suoi familiari, si avvale della possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro a norma del presente articolo e dell'articolo 22, per «primo Stato membro» si intende lo Stato membro da cui la persona interessata si sposta e per «secondo Stato membro» lo Stato membro in cui essa chiede di soggiornare. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un titolare di Carta blu UE può spostarsi in un altro Stato membro una seconda volta dopo sei mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro come titolare di Carta blu UE.</p>			
<p><i>Articolo 22</i> Soggiorno dei familiari</p>	<p>1. Se un titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 21, e la sua famiglia era già costituita nel primo Stato</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p>	<p>Art. 27quater TU 286/98</p>	



<p>nel secondo Stato membro</p>	<p>membro, i suoi familiari hanno il diritto di accompagnare o di raggiungere il titolare di Carta blu UE.</p> <p>La direttiva 2003/86/CE e l'articolo 17 della presente direttiva si applicano nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, fatte salve le deroghe previste nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.</p> <p>Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica l'articolo 17 della presente direttiva.</p> <p>2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, i familiari del titolare di Carta blu UE hanno il diritto di entrare e soggiornare nel secondo Stato membro sulla base dei permessi di soggiorno validi ottenuti in qualità di familiari di un titolare di Carta blu UE nel primo Stato membro.</p> <p>Se i permessi di soggiorno dei familiari sono rilasciati da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e i familiari del titolare di Carta blu UE lo raggiungono quando questi attraversa una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati ai fini del trasferimento in un secondo Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, il secondo Stato membro può esigere che i familiari presentino i permessi di soggiorno ottenuti nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE.</p>	<p>17. (...) Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.</p>	<p>17. (...) Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE, al più tardi entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari interessati o il titolare di Carta blu UE, conformemente al diritto nazionale, presentano alle autorità competenti di tale Stato membro una domanda di permesso di soggiorno in quanto familiari.</p> <p>Se il permesso di soggiorno di un familiare rilasciato dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente nel territorio del secondo Stato membro, quest'ultimo permette al familiare di soggiornare nel suo territorio finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un'autorizzazione equivalente.</p> <p>4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare o esibire, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:</p> <p>a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido o le relative copie autenticate;</p>	<p>Articolo 5, comma 9, TU 286/1998</p> <p>9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico</p>		
--	---	---	--	--



	<p>b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE;</p> <p>c) la prova documentale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/86/CE.</p> <p>5. Se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte e le domande sono state presentate contemporaneamente, il secondo Stato membro rilascia i permessi di soggiorno per i familiari contemporaneamente alla Carta blu UE.</p> <p>In deroga all'articolo 17, paragrafo 4, se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte e i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa.</p> <p>In circostanze debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, gli Stati membri possono prorogare di 30 giorni il termine di cui al secondo comma.</p>			
--	--	--	--	--



	<p>6. Il presente articolo si applica ai familiari di titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se tali titolari di Carta blu UE si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.</p> <p>7. Il presente articolo non si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione nel territorio del secondo Stato membro.</p>			
<p><i>Articolo 23</i> Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità</p>	<p>1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 8 paragrafo 2, lettera a), se il titolare di Carta blu UE si sposta in un altro Stato membro a norma dell'articolo 21, il primo Stato membro non revoca la sua Carta blu UE prima che il secondo Stato membro abbia adottato una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata.</p> <p>2. Se il secondo Stato membro respinge la domanda di rilascio della Carta blu UE a norma dell'articolo 21, paragrafo 9, lettera b), il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza il rientro del titolare di Carta blu UE, e se del caso, dei suoi familiari, senza formalità e senza indugio. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato</p>		<p>Articolo 27 quater, comma 17</p> <p>17. (...) Al lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente comma è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui</p>	



	<p>membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell'esame della domanda.</p> <p>3. Il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro nel secondo Stato membro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari, di cui al paragrafo 2.</p> <p>4. Gli Stati membri possono prevedere l'irrogazione di sanzioni conformemente all'articolo 14 a carico del datore di lavoro del titolare di Carta blu UE qualora sia responsabile dell'inosservanza delle condizioni di mobilità di cui al presente capo.</p> <p>5. Se uno Stato membro revoca o non rinnova una Carta blu UE contenente l'annotazione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, e dispone di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso chiede allo Stato membro indicato nell'annotazione di confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.</p> <p>Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell'annotazione, il cittadino di paese terzo è allontanato verso detto Stato membro, che ne autorizza immediatamente il rientro insieme ai suoi familiari senza formalità, fatti salvi il diritto applicabile dell'Unione o</p>		<p>la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi 12, 12-<i>bis</i>, 12-<i>ter</i>, 12-<i>quater</i> e 12-<i>quinqies</i>.</p>	
--	---	--	---	--



	<p>nazionale e il principio dell'unità familiare. In deroga al secondo comma del presente paragrafo, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare il cittadino di paese terzo, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, qualora le condizioni specificate all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE siano soddisfatte rispetto a tale cittadino di paese terzo.</p> <p>6. Qualora il titolare di Carta blu UE o i suoi familiari attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen, conformemente al regolamento (UE) 2016/399. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso a persone per le quali sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno nel sistema d'informazione Schengen.</p>			
<p><i>Articolo 24</i> Accesso alle informazioni e monitoraggio</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti di Carta blu UE le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda nonché le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e dei loro familiari, compresi i diritti, gli obblighi e</p>		<p>Articolo 27^{quater}, comma 18bis</p> <p>Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del Ministero</p>	



	<p>le garanzie procedurali. Tali dati comprendono informazioni sulle soglie di retribuzione fissate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, e sulle tasse applicabili.</p> <p>Tali dati comprendono inoltre informazioni:</p> <p>a) sulle attività professionali che un titolare di Carta blu UE da un altro Stato membro può intraprendere sul territorio dello Stato membro interessato, conformemente all'articolo 20; e</p> <p>b) sulle procedure applicabili per ottenere una Carta blu UE, nonché permessi di soggiorno per i familiari, in un altro Stato membro, conformemente agli articoli 21 e 22.</p> <p>Nel caso in cui decidano di introdurre misure legislative o regolamentari conformemente all'articolo 6 o di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri comunicano le informazioni riguardanti tali decisioni nello stesso modo. Le informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) specificano, se del caso, i settori, le professioni e le regioni interessate.</p> <p>2. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini dell'esercizio di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri garantiscono lo stesso accesso alle informazioni sulla Carta blu UE di quello</p>		<p>degli esteri e della cooperazione internazionale.</p>	
--	--	--	--	--



	<p>previsto per le informazioni sui permessi di soggiorno nazionali.</p> <p>3. Gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti alla Commissione, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta vi siano variazioni:</p> <p>a) il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, o, se del caso, dell'articolo 5, paragrafo 4 o 5, e i relativi importi nominali.</p> <p>b) l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;</p> <p>c) un elenco delle attività professionali consentite ai fini dell'articolo 20;</p> <p>d) informazioni sulle misure legislative o regolamentari di cui all'articolo 6, se del caso;</p> <p>e) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), se del caso.</p> <p>Se gli Stati membri respingono una domanda di rilascio di Carta blu UE in base a principi di assunzione etica conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), essi informano annualmente la Commissione e gli altri Stati membri di tali casi di rigetto e li motivano, con riguardo ai paesi e alle professioni interessati.</p> <p>Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi</p>	<p>Art. 21, TU n. 286/1998 per lett. d)</p> <p><i>(Determinazione dei flussi di ingresso)</i></p>	<p>Articolo 27quater, comma 18-ter (primo periodo)</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:</p> <p>a) il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale;</p> <p>b) l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa;</p> <p>c) un elenco delle attività professionali consentite;</p> <p>d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro.</p>	
--	---	---	---	--



	con paesi terzi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera e)			
<i>Articolo 25</i> Statistiche	<p>1. Entro il 18 novembre 2025, e successivamente ogni anno, gli Stati membri, in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE e di quelli la cui domanda è stata respinta durante l'anno precedente, specificando le domande considerate inammissibili in ragione dell'articolo 6 della presente direttiva o respinte ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), nonché le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell'anno civile precedente. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, durata della validità dei permessi, sesso ed età e, se disponibili, professione, dimensioni dell'impresa del datore di lavoro e settore economico. Le statistiche sui cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE sono ulteriormente disaggregate riguardo ai beneficiari di protezione internazionale, beneficiari del diritto alla libera circolazione e coloro che hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro conformemente all'articolo 18 della presente direttiva.</p> <p>Allo stesso modo sono comunicate le statistiche sui familiari ammessi, ad</p>			



	<p>eccezione delle informazioni riguardanti la loro occupazione e il settore economico.</p> <p>Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari, cui è stato concesso un permesso di soggiorno in un secondo Stato membro a norma degli articoli 21 e 22 della presente direttiva, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro del precedente soggiorno.</p> <p>2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, si fa riferimento ai dati forniti dagli Stati membri a Eurostat in conformità del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e, se del caso, ai dati nazionali.</p>			
<p><i>Articolo 26</i> Elenco delle professioni di cui all'Allegato I</p>	<p>1. Le professioni per le quali le conoscenze, le capacità e le competenze attestate da un determinato numero di anni di esperienza professionale pertinente richiesto sono considerate equivalenti alle conoscenze, capacità e competenze attestate da titoli d'istruzione superiore, ai fini della domanda di Carta blu UE, sono elencate nell'allegato I.</p>		<p>Art. 27 quater del TU 286/1998</p> <p>1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:</p> <p>(...)</p>	



	<p>2. Entro il 18 novembre 2026, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni in merito alla sua valutazione dell'elenco delle professioni di cui all'allegato I, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro. Tali relazioni sono elaborate previa consultazione delle autorità nazionali e sulla base di una consultazione pubblica che include le parti sociali. Sulla base di tali relazioni, se del caso, la Commissione può presentare proposte legislative per la modifica dell'allegato I.</p>		<p>d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blue UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25).</p> <p>Articolo 27quater, comma 18ter (secondo periodo)</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro.</p>	
<p><i>Articolo 27</i> Relazioni</p>	<p>Entro il 18 novembre 2026, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione</p>		<p>Articolo 27quater, comma 18ter (terzo periodo)</p>	



	<p>sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri. Tali relazioni valutano, in particolare, l'impatto degli articoli 5 e 13 e del capo V. La Commissione propone, se del caso, le modifiche che consideri necessarie. La Commissione valuta in particolare la pertinenza della soglia di retribuzione di cui all'articolo 5 e delle deroghe previste in tale articolo, tenuto conto, fra l'altro, della diversità delle situazioni economiche, settoriali e geografiche.</p>		<p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro.</p>	
<p><i>Articolo 28</i> Cooperazione tra punti di contatto</p>	<p>1. Gli Stati membri designano punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli articoli 18, 20, 21 e 24 e cooperano tra di loro in modo efficace. 2. I punti di contatto di cui al paragrafo 1 del presente articolo cooperano in modo efficace, in particolare, per quanto riguarda le modalità di convalida, con i portatori di interessi dei settori dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione e della gioventù, nonché nel quadro di altre politiche pertinenti, necessarie per attuare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). 3. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.</p>		<p>Articolo 27quater, comma 18quater</p> <p>Il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente decreto. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.</p>	



	Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.			
<i>Articolo 29</i> Modifica della direttiva (UE) 2016/801	All'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/801, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) che chiedano di soggiornare in uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato ai sensi della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).			Non necessita di recepimento. V. art. 27-ter, comma 1, lett. e)
<i>Articolo 30</i> Abrogazione e della direttiva 2009/50/CE	La direttiva 2009/50/CE è abrogata con effetto dal 19 novembre 2023. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.			
<i>Articolo 31</i> Recepimento	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 novembre 2023. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la			



	<p>formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>			
<p><i>Articolo 32</i> Entrata in vigore</p>	<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>			
<p><i>Articolo 33</i> Destinatari</p>	<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>			

